

Cassazione penale sez. III, 31/08/2016, n. 35876

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2013 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma di sentenza del gip del Tribunale di Ancona del 19 gennaio 2011 che aveva condannato (*omissis*) alla pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e Euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, per essersi procurato o comunque aver detenuto materiale pedopornografico nel suo computer portatile -, escludendo l'aumento di pena per recidiva, rideterminava la sanzione in due anni di reclusione e Euro 1800 di multa, per il resto rigettando l'appello del difensore dell'imputato.

2. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, sulla base di quattro motivi, tutti rubricati ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 I primo motivo denuncia contraddittorie motivazionale in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Non sarebbe vero che come invece ha ritenuto la corte territoriale che l'imputato abbia svolto consapevole attività per procurarsi materiale pedopornografico, perché ciò contrasterebbe con la relazione della polizia giudiziaria sul funzionamento del programma informatico Emule, utilizzato dall'imputato, per cui il contenuto del file può essere visto solo dopo che sia stato scaricato nella cartella incoming. Da ciò dovrebbe desumersi l'assenza del dolo, tanto più che dalle dichiarazioni dell'imputato emergerebbe che egli voleva scaricare e detenere solo files pornografici, e non anche pedopornografici.

Si tratta di una doglianza meramente fattuale, con cui, lungi dall'identificare effettivi vizi di contraddittorie della motivazione della sentenza impugnata, si persegue una revisione da parte del giudice di legittimità dell'accertamento riservato al giudice del merito. Né è indubbio che può ritenersi sussistente una contraddizione motivazionale nelle modalità in cui tenta di rappresentarla il ricorrente, ovvero come manifesta contraddittorie con gli atti del processo per non avere, in sostanza, adottato la ricostruzione dei fatti che viene prospettata nel presente motivo. Motivo che, pertanto, per il suo contenuto non conforme al mezzo indicato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e al contrario travalicante i limiti della cognizione del

giudice di legittimit  , risulta inammissibile.

3.2 Il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alle spontanee dichiarazioni dell'imputato rese nel giudizio abbreviato e conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, perch  in tal modo il giudice d'appello non avrebbe motivato su un elemento di prova determinante per l'assoluzione dell'imputato stesso.

La doglianza, in primo luogo,   inammissibilmente generica, poich  non indica quale sia stato il contenuto di tali dichiarazioni, che non si vede quindi come potrebbero essere qualificate determinanti per l'assoluzione, venendo addotto dunque a un mero asserto. Che poi la motivazione del giudice di merito incorra in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per non avere menzionato tutti gli elementi probatori   chiaramente insostenibile, non avendo il giudice di merito alcun onere di elencare e illustrare il contenuto di tutti i suddetti elementi, bens  quello di strutturare un ragionamento illustrativo della sua decisione in modo logico e sufficientemente esplicito (v. p. es. Cass. Sez. 4, 13 maggio 2011 n. 26660: La sentenza di merito non   tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo   stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; sulla stessa linea v. Cass. Sez. 6, 4 maggio 2011 n. 20092, Cass. Sez. 4, 24 ottobre 2005 n. 1149 e Cass. Sez. 4, 4 giugno 2004 n. 36757).

3.3 Il terzo motivo denuncia illogicit  della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della ingente quantit  di cui all'art. 600 quater c.p., comma 2: il giudice d'appello avrebbe sostenuto la sua applicazione unicamente sulla base di una sentenza di legittimit  (Cass. Sez. 3, 31 marzo 2011 n. 17211) riguardante una fattispecie delittuosa relativa alla detenzione da parte dell'imputato di 175 DVD, nonostante nel caso in esame siamo ben lontani dalla detenzione delle predette quantit  in quanto si parla di 1 film e 300 foto, numeri che non possono assolutamente integrare l'aggravante.

In realt  anche questo motivo persegue dal giudice di legittimit  una valutazione di merito che sostituisca quella effettuata nell'impugnata sentenza, tentando di mascherare tale sua inammissibile natura con il riferimento a una pronuncia di questa Suprema Corte. Pronuncia che, ovviamente, non ha assunto la funzione di determinare, sotto il profilo meramente numerico dei DVD o comunque dei supporti contenente il materiale, quale sia la soglia perch  scatti l'aggravante di ingente quantit  , al contrario insegnando che, per accertare la sussistenza dell'aggravante, non rileva come parametro esclusivamente il numero dei supporti detenuti, bens  anche, per cos  dire, l'intensit  criminosa del loro contenuto (insegna infatti l'arresto invocato che l'aggravante impone al giudice di tener conto non solo del numero dei

supporti detenuti, dato di per s  indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare, come obiettiva unit  di misura, che ciascuno di essi contiene). E la corte territoriale sulla sussistenza, nel caso in esame, di quello che definisce la presenza di un quantitativo di immagini tali da discostarsi, in termini significativi, da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini illecite quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere, d  altronde, ha motivato senza incorrere in alcuna illogicit .

Anche questo motivo, pertanto, non pu  che qualificarsi inammissibile.

3.4 Il quarto e ultimo motivo denuncia contraddittoriet  motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La contraddittoriet  denunciata verrebbe a consistere, in realt  e ancora una volta, nella non condivisione di una valutazione del giudice di merito: quest ultimo non ha concesso le attenuanti generiche affermando che non esiste elemento giustificativo in riferimento al comportamento processuale dell imputato, laddove, secondo il ricorrente, ne risulta palese un comportamento leale e collaborativo, avendo l imputato collaborato con la giustizia sia in sede di indagini, consegnando i PC alla Polizia Giudiziaria, sia nel corso del giudizio abbreviato, fornendo spontanee dichiarazioni in merito alla condotta criminosa. E inoltre si sarebbe dovuto tener conto anche del fatto che il casellario riporta reati risalenti nel tempo e relativi a condanne imputate a reati di diversa natura, mentre per quello contestato nel presente giudizio l imputato avrebbe dimostrato di non avere un  indole fortemente delinquenziale, essendo stato sempre collaborativo tanto da interrompere la commissione del fatto illecito e ravvedersi nel perpetrare l azione delittuosa.

A parte che non si riscontra, oggettivamente, in quel che il motivo cos  espone alcun sintomo di ravvedimento, essendo una condotta senza dubbio riconducibile ad una tattica difensiva a proprio vantaggio, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non manifesta alcuna contraddittoriet  nel diniego della concessione delle attenuanti generiche, avendo semplicemente valutato, appunto, la condotta processuale del ricorrente come priva di significativit  idonea a giustificare tale concezione (non emergono dagli atti concreti elementi atti a giustificare tale concessione), e avendo altres , peraltro, evidenziato che non appare n  rilevante n  credibile la circostanza che i filmati di natura pedopornografica venissero scaricati involontariamente dalla rete, avendo, ancora una volta a tutto concedere a tale prospettazione, l imputato poi detenuto le immagini in ingente quantit  (motivazione, pagina 8). E considerato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalit  del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l adeguamento della pena alla gravit  effettiva del reato ed alla personalit  del reo (cos  Cass. Sez. 6, 28 ottobre 2010 n. 41365; sulla stessa linea Cass. Sez. 4, 23 aprile 2013 n. 23679 e Cass. Sez. 2, 18 gennaio 2011 n. 3609), non si pu  negare che a tale obbligo la corte territoriale abbia, quindi, completamente adempiuto, senza incorrere in alcuna contraddittoriet  motivazionale.

Il motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

Campi meta

Massima :

La configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, comma 2, c.p.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per sé indicativo, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata, nella quale i giudici avevano ravvisato gli estremi dell'aggravante in questione in relazione alla detenzione di un film e 300 fotografie).

Supporto Alla Lettura :

PEDOPORNOGRAFIA

La pedopornografia è la pornografia (ossia la rappresentazione di atti sessuali) in cui sono raffigurati soggetti pre-puberali. Spesso viene confusa con la pornografia minorile (materiale pornografico in cui sono coinvolti soggetti minorenni che per questo hanno subito le trasformazioni fisiche e mentali derivanti dalla pubertà), poiché in molte legislazioni viene considerata illegale e punita non la pedopornografia in quanto tale, ma qualsiasi forma di pornografia minorile, ossia la produzione, distribuzione e detenzione di materiale pornografico che coinvolge i minori. La norma codicistica italiana intende come pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Ciò si applica anche ai fotoritocchi, fotomontaggi e in generale a immagini fotorealistiche realizzate utilizzando scatti o parti di scatti di soggetti minorenni, ciò vale anche per attività sessuali o analoghe e anche se i fotomontaggi non ritraggono scene realmente accadute. La legge italiana non si applica ai disegni che siano chiaramente riconoscibili come tali e non come fotorealistici, mentre anche solo il semplice possesso di materiale pornografico coinvolgente minori costituisce reato.